

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3369

—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(MANNINO)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DARIDA)

—

Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi

Presentato il 27 aprile 1982

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, costituisce senza dubbio, nel suo complesso, uno strumento normativo che, innovando profondamente nel settore e facendo fondamento sui principi-cardine della preventiva classificazione delle acque marine destinate alla molluschicoltura in « approvate », « condizionate » e « precluse » e sulla sistematica depura-

zione dei molluschi prima della immissione al consumo, risulta pienamente valido ed in grado di assicurare un'adeguata tutela della salubrità di tale prodotto.

Sono note, peraltro, le difficoltà organizzative ed operative a livello regionale e locale che, prima, protraendo i tempi richiesti dall'indispensabile classificazione delle acque e, poi, impedendo la tempestiva realizzazione degli impianti di risanamento per una capacità depurativa corrispondente al reale fabbisogno della pro-

duzione di molluschi del nostro paese, nonostante l'intervenuta erogazione degli stanziamenti previsti, hanno più volte, inevitabilmente, posto in condizione il Ministero della sanità di farsi promotore di successive proroghe di alcuni termini di entrata in vigore di detta normativa.

Tuttavia, sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni e di alcune difficoltà incontrate dopo l'emanazione della legge, è emersa l'esigenza di apportare alla legge stessa alcune integrazioni e modifiche le quali, pur lasciando impregiudicati nella sostanza tutti gli attuali criteri igienico-sanitari, rendono le disposizioni normative più aderenti ai meccanismi produttivo-commerciali, facilitandone anche la applicazione da parte delle autorità sanitarie locali.

Ciò ha condotto all'elaborazione del presente disegno di legge, con cui si intendono risolvere taluni problemi operativi di ordine amministrativo e tecnico, di seguito più analiticamente indicati.

Nell'articolo 1, in particolare, tenendo conto delle valide esigenze economiche di ampliamento delle aree marine di coltivazione e raccolta dei molluschi, si è voluto prevedere, per il futuro, una più agevole procedura di classificazione, da avviare anche ad impulso di operatori del settore, sia per nuovi specchi acquei non ancora classificati, sia per quelli già classificati che abbiano subito nel tempo variazioni favorevoli per la eliminazione delle cause di contaminazione ed insalubrità.

Con l'articolo 2 viene sostituito il quinto comma dell'articolo 2 della legge, svincolando il provvedimento di concessione delle acque dagli accertamenti sanitari prescritti, determinando così un notevole snellimento della relativa procedura.

Tale iniziativa trova giustificazione nelle ampie garanzie sanitarie insite, dall'origine, nella classificazione delle acque da parte delle competenti autorità, garanzie che, costituendo comunque per definizione un indispensabile presupposto rispetto alle « concessioni », rendono di fatto superflui ulteriori accertamenti igienico-sanitari.

Nell'articolo 3 si è inteso favorire ed incentivare la « cooperazione » nel settore

della molluschicoltura — in armonia con l'indirizzo evidentemente perseguito dal legislatore nell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 2 maggio 1977, n. 192 — disponendo a favore delle imprese cooperative, richiedenti la concessione delle acque, il pagamento del canone « meramente ricognitorio » di cui all'articolo 7 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

La previsione dell'articolo 4 è diretta ad assicurare una più ampia diffusione delle mappe delle acque marine classificate, con i relativi aggiornamenti, per una migliore informazione sia dei consumatori-acquirenti sia delle autorità preposte alla vigilanza nel settore.

Con l'articolo 5 si è sostanzialmente perseguito l'obiettivo di garantire una più adeguata tutela al concessionario-molluschicoltore al quale venga sospeso l'esercizio del proprio impianto per sopravvenuta inidoneità sanitaria dello specchio acqueo assegnatogli causata da eventi, dolosi o colposi, imputabili esclusivamente a terzi.

Con l'articolo 6 si provvede a modificare l'articolo 4 della legge 2 maggio 1977, n. 192, per la parte in cui si prevede la possibilità che negli impianti di allevamento ubicati in zone acquee approvate o condizionate possano essere allevati molluschi eduli lamellibranchi appartenenti alle specie non depurabili stabilendosi nel tempo la loro destinazione.

Attualmente non esistono molluschi eduli lamellibranchi non depurabili che possano essere suscettibili di allevamento, ma recenti ricerche di biologia marina farebbero intravedere tale possibilità. Però mentre i molluschi eduli non depurabili allevati in impianti ubicati in zone acquee approvate potranno essere destinati indifferentemente, per effetto del primo comma dell'articolo 4 della citata legge, al consumo diretto o alla surgelazione al naturale previe le sole operazioni di cernita, lavaggio ecc. in quanto non presentano problemi di carattere sanitario, tale medesima destinazione, sempre in virtù del citato primo comma dell'articolo 4 non potranno seguire, per ovvi motivi sanitari, i molluschi eduli provenienti da zone acquee con-

dizionate i quali invece dovranno essere avviati alle operazioni di trasformazione (conservazione in scatola, surgelazione di molluschi cotti, preparazioni gastronomiche precotte).

Inoltre con l'ultimo comma del presente articolo si rende possibile la destinazione dei molluschi a sviluppo naturale depurabili provenienti da acque condizionate agli impianti di depurazione e quindi al consumo diretto, anziché all'industria alimentare, quando ne risulti escluso ogni rischio di raccolta in acque precluse.

L'articolo 7 mira a consentire l'utilizzazione del seme o del novellame di molluschi (fissandone le rispettive dimensioni massime) ancorché proveniente da acque precluse per motivi microbiologici e biologici, in quanto destinato ad avviare il ciclo di allevamento e coltivazione. Si tratta di una pratica, indispensabile alle moderne tecniche della molluschicoltura, che può ritenersi del tutto compatibile con le esigenze di tutela igienico-sanitaria del prodotto, se si considera che il successivo, prolungato periodo di allevamento è tale da assicurare, già molto prima del completo sviluppo dei molluschi, le più adeguate garanzie microbiologiche e biologiche sulla salubrità del prodotto.

Altrettanto non potrebbe invece affermarsi in caso di provenienza del seme o del novellame da acque precluse per contaminazione d'ordine chimico, notoriamente non riducibile, se non in misura irrilevante, anche attraverso una prolungata stabilizzazione naturale dei molluschi in acque salubri.

All'articolo 8, in analogia con quanto previsto nell'articolo 4 per le mappe delle acque classificate, si è ritenuto opportuno prevedere la massima diffusione e pubblicizzazione a scopo informativo, per gli organi di vigilanza e per i consumatori, della lista ufficiale degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta autorizzati.

La nuova previsione dell'articolo 9 trova fondamento nella doverosa considerazione che la possibilità di affidare, con apposita convenzione, la direzione tecnico-sanitaria degli impianti di depurazione ad istituti o laboratori di analisi qualificati non

solo costituisce uno strumento di maggiore garanzia sulla salubrità del prodotto depurato, ma consente di contemperare quest'ultima, primaria esigenza con quella di un ragionevole costo di esercizio degli impianti di minori dimensioni.

Nell'articolo 10, oltre ad integrare il quarto comma dell'articolo 9 della legge n. 192, estendendo il divieto in esso previsto a tutte le ipotesi configurabili di « immersione » dei molluschi, si è ritenuto più equo prevedere una diversa articolazione delle sanzioni, commisurandole alla reale gravità dei reati cui si riferiscono.

Nell'articolo 11, considerate le implicazioni sfavorevoli sull'igiene e sulla salubrità del prodotto delle infrazioni alle disposizioni concernenti il deposito e la vendita, si è ritenuto doveroso prevedere una più adeguata e rigorosa sanzione penale.

All'articolo 12, in coerenza con l'originario orientamento del legislatore desumibile dall'articolo 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192, si è considerata l'esigenza di conferire al ministro della sanità la potestà di regolare con propri decreti, previo parere del Consiglio superiore di sanità, altri aspetti di peculiare rilevanza tecnico-sanitaria oltre quelli già previsti ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192.

In particolare vengono disciplinate:

1) « le modalità e le prescrizioni relative al trasporto dei molluschi dalle zone di produzione agli impianti di depurazione ed ai centri di raccolta », in quanto tali modalità richiedono una particolare regolamentazione, talora variabile anche in base alle peculiari ubicazioni delle zone di produzione, che rappresenta il solo mezzo atto a consentire alle autorità sanitarie locali di predisporre in concreto le misure di controllo previste dall'articolo 8, penultimo comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192;

2) « le condizioni richieste in determinate zone acquedotti per consentire la raccolta da banchi naturali, in limitati periodi dell'anno, di molluschi eduli »; ciò in considerazione delle peculiari situazioni igienico-ambientali di taluni specchi di ma-

re, la cui contaminazione, di solo ordine microbiologico, è dovuta esclusivamente a cause ricorrenti in determinati periodi (ad esempio la balneazione), ritenendo, perciò, giustificato consentirne lo sfruttamento, nei periodi di sicura idoneità delle acque, subordinandolo alle concrete possibilità di adeguate misure cautelari. È evidente che queste ultime, dovendo di per sé risultare prescrizioni tecniche strettamente connesse alla dinamica assai articolata delle situazioni igieniche localmente riscontrabili, possono essere imposte in modo ottimale proprio con uno strumento normativo agile e di rapido impiego quale il decreto ministeriale;

3) « le attrezzature di laboratorio degli impianti di depurazione di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 2 maggio 1977, n. 192 », per l'esigenza di prevedere la possibilità di aggiornamento e di adeguamento di dette attrezzature secondo precisi criteri atti a rendere possibile in ogni momento il necessario riscontro dell'efficacia del trattamento di depurazione;

4) « i moduli ufficiali dell'attestazione per il trasporto e la spedizione dei molluschi, rilasciati dal direttore tecnico-sanitario responsabile dell'impianto di depurazione o dal titolare responsabile del centro di raccolta nonché il modello dei registri di carico e scarico »; ciò per corri-

spondere ad una esigenza di omogeneità e di univocità di tali documentazioni in tutto il territorio nazionale, più volte prospettata dagli organi di vigilanza e dalle associazioni di categoria interessate;

5) « i metodi di analisi per l'esame microbiologico rapido diretto alla verifica dell'efficacia del processo di depurazione », per consentire la rapida fissazione ed il tempestivo aggiornamento di metodiche e criteri analitici indispensabili alla regolare funzionalità degli impianti di depurazione.

Con l'articolo 13 viene prevista l'istituzione di un comitato tecnico della molluschicoltura per fornire al Ministero della sanità uno specifico supporto tecnico nel settore rendendo possibile un proficuo coordinamento ed una costante osmosi con le funzioni ed attività svolte da altre amministrazioni in settori paralleli e, in particolare, per quanto concerne il Ministero della marina mercantile, con la « commissione consultiva centrale della pesca marittima ».

Le previsioni di cui all'articolo 14 rispondono all'esigenza, vivamente sentita dagli operatori del settore, di semplificare e rendere soprattutto coordinate e più rapide le procedure amministrative per la concessione delle aree demaniali necessarie alla costruzione degli impianti di depurazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

. Su richiesta degli interessati al settore della molluschicoltura, le regioni, ove ne ricorrano i requisiti, provvedono a classificare come approvate o condizionate, secondo le modalità o i criteri fissati dai decreti ministeriali di cui all'articolo 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192, zone acquee marine già considerate precluse ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della stessa legge.

Analoga classificazione viene effettuata dalle regioni, anche su richiesta degli interessati, per le acque già classificate come precluse ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della predetta legge, quando risultino rimosse le cause di contaminazione che ne avevano motivato la preclusione.

ART. 2.

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« L'attivazione degli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito di molluschi eduli lamellibranchi in zone acquee marine approvate o condizionate, è subordinata al rilascio di apposita concessione ».

ART. 3.

Ai fini della concessione demaniale prevista dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, le cooperative di produttori legalmente riconosciute sono assoggettate al pagamento del canone meramente ricognitorio, ai sensi dell'articolo 39 del codice della navigazione.

ART. 4.

La mappa delle acque marine e i relativi aggiornamenti, oltre che agli uffici

indicati al comma undicesimo dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, deve essere inviata anche ai comuni litoranei, ai comandi della guardia di finanza, dei carabinieri e dei vigili urbani territorialmente competenti per i comuni stessi, agli uffici del genio civile delle opere marittime, al magistrato delle acque, al Ministero della marina mercantile.

ART. 5.

Al concessionario delle zone acquee, che sia incorso nella revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e della concessione ai sensi del secondo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1977, n. 192, in quanto le cause di insalubrità non sono risultate eliminabili, viene assegnata, qualora le cause stesse non siano a lui imputabili, a cura delle competenti autorità marittime e dietro rilascio del nulla osta sanitario previsto dal sesto comma dell'articolo 2 della predetta legge, una corrispondente superficie acquee di allevamento in zona possibilmente vicinore approvata o condizionata nella quale possa trasferire la propria attività. L'assegnazione non comporta alcuna spesa a carico dell'interessato.

Qualora si verifichino le condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1, il titolare della concessione revocata può chiedere il ripristino della sua attività nella zona acquee riclassificata. L'accoglimento della domanda comporta la decadenza della nuova concessione attribuita ai sensi del primo comma del presente articolo.

I provvedimenti di revoca adottati ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1977, n. 192, devono essere comunicati anche al Ministero della sanità.

ART. 6.

L'articolo 4 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« I molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee approvate, sedi

di banchi e giacimenti naturali, ovvero quelli provenienti da impianti di allevamento ubicati in zone acquee approvate possono essere destinati al consumo diretto o agli stabilimenti per la surgelazione al naturale, dopo essere stati sottoposti:

a) al trattamento di depurazione nonché alle operazioni di cernita, lavaggio e successivo confezionamento ed etichettatura, se appartenenti alle specie di molluschi depurabili;

b) alle sole operazioni di cernita, lavaggio e successivo confezionamento ed etichettatura, se appartenenti alle specie non depurabili.

Nei centri di raccolta regolarmente autorizzati potranno essere effettuate, per le specie non depurabili, le operazioni di cui al precedente comma, lettera b).

Ai centri di raccolta possono affluire, per il successivo inoltro agli impianti di depurazione, in imballaggi sigillati ed etichettati, anche i molluschi eduli lamellibranchi depurabili.

I molluschi eduli lamellibranchi provenienti da impianti di allevamento, regolarmente autorizzati ai sensi del precedente articolo 2, ubicati in zone acquee condizionate:

1) se depurabili, seguono la medesima destinazione di cui al precedente primo comma previa esecuzione dei trattamenti ed operazioni di cui alla lettera a);

2) se non depurabili, devono essere destinati agli stabilimenti per la conservazione in scatola o altri recipienti previa sterilizzazione ovvero agli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte previa esecuzione delle operazioni di cui alla lettera b) del primo comma.

I molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee condizionate, se di banchi e giacimenti naturali devono essere destinati agli stabilimenti per la conservazione in scatola ed in altri re-

ciipienti, previa sterilizzazione, ovvero agli stabilimenti per la surgelazione di molluschi cotti e di preparazioni gastronomiche precotte previa esecuzione delle operazioni di cui alla lettera *b*) del primo comma. I molluschi stessi, se depurabili possono essere destinati agli impianti di depurazione, quando la competente autorità sanitaria abbia dichiarato che la ubicazione delle zone acquee condizionate di provenienza è tale da escludere qualsiasi rischio di raccolta in acque precluse, ed essere inviati, dopo i trattamenti e le operazioni di cui alla lettera *a*) del primo comma, al consumo diretto o agli stabilimenti per la surgelazione al naturale.

Chiunque contravviene al disposto di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo è punito, rispettivamente, con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni, da lire 400 mila a lire 4 milioni e da lire 500 mila a lire 5 milioni.

Chiunque raccolga per porre in commercio o ponga in commercio o somministri molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee precluse alla libera raccolta è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 3 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ».

ART. 7.

Il seme o il novellame dei molluschi eduli lamellibranchi aventi un diametro non superiore alla metà di quello indicato all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, destinato al rifornimento degli allevamenti può essere raccolto in acquee classificate precluse per soli motivi microbiologici o biologici. Tale raccolta è subordinata al preventivo nulla osta dell'autorità sanitaria competente ai sensi delle leggi regionali, nonché di quella marittima, che predispongono le necessarie misure di controllo.

È vietata la vendita di molluschi eduli lamellibranchi con dimensioni inferiori a

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quelle previste dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

ART. 8.

La lista ufficiale degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di cui al penultimo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1977, n. 192, deve essere esposta anche nella sede degli operatori di mercato, nelle pescherie, nei ristoranti e negli altri esercizi dove vengono somministrati i molluschi eduli lamellibranchi.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« Chiunque viola il disposto del precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000 ».

ART. 9.

La direzione tecnico-sanitaria degli impianti di cui all'articolo 6 della legge 2 maggio 1977, n. 192, può essere affidata, a mezzo di specifica convenzione, anche ad istituti o laboratori di analisi.

In tal caso nella convenzione deve essere indicato il laureato, iscritto all'albo dei medici, dei veterinari o dei biologi, che svolge i compiti e assume la responsabilità del direttore tecnico sanitario.

ART. 10.

Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« È vietata la vendita ambulante, con esclusione delle sole forme di commercio ambulante a posto fisso o assegnato di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 19 maggio 1976, n. 398, e a condizione che vengano assicurati i requisiti igienico-sanitari previsti per i chioschi ed i locali

di cui all'articolo 11. È anche vietato il deposito in qualsiasi specchio acqueo marino, nonché il rinfresco dei molluschi confezionati destinati al consumo come pure ogni altra operazione che comunque possa, anche durante il trasporto o la vendita, compromettere la salubrità del prodotto ».

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque contravviene alle disposizioni del primo comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 2 milioni.

Chiunque contravviene alle disposizioni del secondo, terzo e quarto comma è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 500 mila a lire 5 milioni ».

ART. 11.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravviene alle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda da lire 100 mila a lire 3 milioni ».

ART. 12.

Il Ministro della sanità, oltre a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce altresì con propri decreti:

1) le modalità e le prescrizioni per il trasporto dei molluschi eduli lamellibranchi dalle zone acquee di produzione agli impianti di depurazione attivati nell'ambito della regione prospiciente le stesse zone acquee di produzione, o, in mancanza, in quelli attivati in altre regioni, ed ai centri di raccolta localmente attivati;

2) le condizioni richieste in determinate zone acquedotti per consentire la raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi limitatamente ai periodi dell'anno durante i quali tali acque risultino incondizionatamente idonee sotto il profilo igienico-sanitario;

3) le attrezzature di laboratorio degli impianti di depurazione per i controlli di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 2 maggio 1977, n. 192;

4) i moduli ufficiali dell'attestazione per il trasporto e la spedizione rilasciata dal direttore tecnico-sanitario responsabile dell'impianto di depurazione o dal titolare responsabile del centro di raccolta, nonché il modello dei registri di carico e scarico;

5) i metodi di analisi per l'esame microbiologico rapido diretto alla verifica dell'efficacia del processo di depurazione.

ART. 13.

Presso il Ministero della sanità è costituito il comitato tecnico consultivo per la molluschicoltura composto dai seguenti membri o da loro sostituti:

1) il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità, che lo presiede;

2) tre funzionari della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità;

3) un funzionario tecnico della direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

4) un funzionario del Ministero della marina mercantile;

5) due funzionari tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

6) quattro rappresentanti delle associazioni di categoria, tre dei quali appartenenti a ciascuna delle associazioni cooperative a base nazionale.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Ministero della sanità.

Il comitato può avvalersi, caso per caso, di esperti del settore e può invitare rappresentanti tecnici delle regioni volta per volta interessate.

Al comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) valutazione tecnica sulle contaminazioni ambientali di natura microbiologica, chimica, fisica e biologica;

b) pareri sui problemi attinenti alla biologia dei molluschi eduli lamellibranchi, con riferimento alle malattie infettive proprie di tali invertebrati marini;

c) pareri tecnico-amministrativi su ogni altro argomento attinente alla materia.

ART. 14.

Gli impianti di depurazione e i centri di raccolta di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192, sono ad ogni effetto opere di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. Le relative domande di concessione di aree demaniali fruiscono della preferenza prevista dall'articolo 37, primo comma, e dall'articolo 43 del codice della navigazione.

Le aree demaniali marittime eventualmente necessarie per la costruzione di detti impianti sono concesse a norma del secondo comma dell'articolo 36 del codice di navigazione. Alla domanda di concessione di aree di spiagge lacuali si applica il principio preferenziale per le industrie della pesca sancito dall'articolo 5 del regio decreto 1° dicembre 1895, n. 726.